

Angela Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica. Una critica a partire da Bobbio e Scarpelli* (Coll. «Rifrazioni. Studi critici di storia della filosofia del diritto - percorsi, 1»), Edizioni ETS, Pisa, 2022, pp. 283

Può il diritto, la cui essenza, ciceronianamente, *est repetenda ab hominis natura*, costituire l'oggetto della contemporanea scienza algoritmica, calcolatrice e in fondo incapace di comprendere l'individualità, irripetibile e sempre da interpretare, delle vicende storiche? È il quesito, provocatorio ma non misoneistico, che attraversa le pagine, impegnate e impegnative, di Angela Condello, autrice, per le Edizioni ETS, de *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica*. Occorre, anzitutto, intendere il senso delle parole or ora evocate – diritto, metodo, diritto come metodo, e scienza –, adoperando lo strumento, utilissimo per una rigorosa igiene lessicale, dell'analisi del linguaggio, che adempie un indefettibile ufficio descrittivo – rispondere alla domanda *quid ius?* –, viatico di un più arduo compito, prescrittivo e politico: dire cosa il diritto debba in effetti essere.

Diritto rinvia, del resto, alla triade semantica *ius, lex, directum*, lemmi astretti alla disciplina dell'azione sociale, orientata al fine del *bonum commune*; mentre metodo e scienza additano, l'uno, letteralmente, *l'hodós*, il sentiero da imboccare per raggiungere un obiettivo; l'altra, il procedimento dieretico, che scompone l'oggetto di volta in volta preso in esame, spiegandone gl'intrinseci meccanismi. Diritto come metodo significa, allora, *tautótes*, identità piena dei due termini, giacché – si avverte – «*il diritto o è metodo, o non è diritto*» (p. 14). Non solo dispositivo epistemologico, che genera il vero, la *méthodos*, tutt'uno con il diritto, dirige la collettività – traiamo le ineluttabili conseguenze dell'equazione attestata dall'avverbio «come» – al proprio scopo. Né l'indagine lessicale conclude, poi, nell'autoreferenzialità, essendo l'Autrice persuasa, con Uberto Scarpelli, che l'analisi delle parole non riguardi esclusivamente le parole, quanto, invece, la condizione umana, messa in crisi dalla *rupture anthropologique*, seguita ai moderni rivolgimenti digitali e denunciata da Antoine Garapon e Jean Lassègue. La digitalizzazione trasfigura, infatti, il vario linguaggio quotidiano, del quale pure la giurisprudenza si serve, costringendolo nella rigida serie binaria 0-1, di continuo computata dal calcolatore, sovvertimento dello statuto ontologico dello *zôon lógon échon*, connotato, da Aristotele in avanti, dell'umano.

Risulta dunque assai efficace l'elenco delle opposizioni preparato dalla Condello, che, raccolta l'odierna «sfida di civiltà» (p. 19), separa l'attività macchinale, finita e monologica, da quella, soltanto in apparenza obsoleta, antropica, infinita e dialogica: la mente artificiale, d'altronde, elabora, con risposte secche e solitarie, i bit (*binary digit*), informazioni, determinatissime e inequivoche, non suscettibili, perciò, d'essere interpretate; non così la mente umana, che si misura, di necessità, con l'indeterminato, il cui senso è sempre rimesso al *dialékein*, proficuo conversare socratico, mantenuto in vita da una diuturna interrogazione. E nel dialogo, che, lineare, sfugge alla morsa del circolo computazionale, l'umanità cogitante perviene al risultato, mediazione mai definitiva, variando la semantica in forza del contesto (lemmi identici possono esprimere, cioè, oggetti differenti; lessemi diversi sono in grado di dire, per contro, il medesimo).

Tale il «rischio» (p. 31) associato all'ingresso dell'*Artificial Intelligence* nella pratica giudiziaria, l'irrigidimento del significato dei concetti costruiti dall'esegeta, concorrendo la scienza giuridica a produrre il diritto (esempi di simile costruttivismo, le nozioni di danno ingiusto e di antidiscriminazione, banco di prova dell'assunto difeso dall'Autrice). Incapace di svolgere inferenze causali, la macchina disporrebbe solamente di una competenza lessicale limitata alla sintassi, che al segno fa corrispondere un'unica accezione, a onta delle innumerevoli *nuances* della lingua ordinaria.

La fabbricazione dei *Rechtsbegriffe*, vittoria della libertà dello spirito sul dinamismo fittizio del *machine learning*, non è però arbitraria, se la Condello tiene a precisare, insieme ai corifei nostrani del *linguistic turn*, Norberto Bobbio e il già citato Scarpelli, doverci stabilire «regole chiare» (p. 40) per il conferimento dei significati. Esigenza di superiore rigore, ossia di piena razionalizzazione, sentita pungente nei periodi di più grave mutamento, come quelli affrontati, a Torino, da Bobbio e dal *milieu* neoilluministico, all'indomani del secondo conflitto mondiale. Non a caso richiamiamo la felice stagione, di militanza civile, degli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, essendosi proprio allora vivacemente dibattuto di metodologia, inquietudine costante nelle epoche d'incertezza: si palesa, qui, uno dei motivi di maggior interesse del libro, la credenza, a più riprese protestata, nell'«analogia fra quel tempo e il nostro tempo» (p. 16), che esorta il giurista alla scelta, epistemica ma soprattutto politica, del metodo, dipendendo l'idea di diritto da un gesto siffatto, responsabile presa di posizione.

Senonché la proposta teorica non fa assegnamento sui soli contributi di Bobbio e Scarpelli, *archai* del nuovo corso analitico del-

la filosofia giuridica italiana dopo le ubriacature idealistiche, qualunque l'Autrice dedichi ai due studiosi la gran parte dei suoi sforzi ermeneutici. L'esame storico-critico abbraccia, altresì, un ampio orizzonte, dal 1883, data di apparizione della diltheiana *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, che distinse nettamente il metodo delle scienze della natura da quello delle scienze dello spirito, al 1971, anno in cui Luigi Lombardi Vallauri licenziò *La scienza giuridica come politica del diritto*. Tra i termini iniziale e finale stanno, tappe in ogni modo rilevanti, gli alti insegnamenti di Francesco Carnelutti, artefice della *Metodologia del diritto* (1939), e di Alessandro Giuliani, propugnatore, nel solco della dottrina dell'esperienza giuridica, dell'umanità della giurisprudenza, scienza, appunto, dell'«azione umana» (p. 41). Dallo storicista Dilthey la Condello mutua, pertanto, la consapevolezza, davvero decisiva, dello specifico approccio metodologico delle scienze dello spirito, le quali, concernendo la realtà sociale, composta d'individui, non prescindono, perché non possono, dall'intenzionalità dei singoli, direzione a un fine scientemente voluto.

Sollecitudine per i processi psicologici che ricorre, vagamente, in Carnelutti, allorché egli tratta della dicotomia, prima da noi appena sfiorata, dato-risultato: fattore grezzo, il dato si manifesterebbe negli atti, «immenso materiale sperimentale» (p. 97), che dà poi luogo, se scientificamente lavorato, alle regole, esito del travaglio dello spirito (formula, questa, estranea allo stile, aduso alla riduzione della semantica alla realtà dai segni in effetto designata, dei neopositivisti e degli analitici). Scienza, d'altro canto, era esattamente, per il celebre giureconsulto friulano, il «tentativo di scoprire le regole della vita» (p. 96), che, principi metempirici, s'intuiscono e non si ragionano, donde la tensione, tipica dell'opera carneluttiana sino al 1958, fra fedeltà positivista, attenta ai fenomeni, e trascendentismo, trepido d'assoluto. Ma la scienza giuridica, altro dalla mera tecnica, procede comunque per concetti, mirando all'unità organica delle nozioni epagogicamente enucleate, o teoria generale, che, se tematizza il diritto, non scorda l'antidiritto, a dispetto dei calcolatori elettronici, i cui dati, di converso sempre positivi, stilizzano oltremisura la complessità delle vicissitudini umane.

Vicina alle tesi di John Searle, oppositore delle troppo ottimistiche vedute di Marvin Minsky, convinto dell'assimilabilità della nostra mente al computer, l'Autrice evidenzia lo scarto fra l'antropico e il macchinico, rinvenendolo nell'anzidetto elemento intenzionale, proprio della sola «natura umana e che svolge una funzione di indirizzo nella pratica del diritto» (p. 255). Assente, nell'elaborazione digitale, qualsiasi legame tra stato interiore e scelta, preroga-

tiva eminente degli uomini, che giustificano con argomenti, retorici e assiologici, i loro giudizi, refrattari allo schema, efficientistico e predittivo, dell'algoritmo. Predittività computazionale che non è, tuttavia, miracolosa antiveggenza, bensì, e più modestamente, prevedibilità dell'output, stante l'equivalenza, istituita dal calcolatore, di evento ignoto e ricorsività dell'evento già noto. Molto opportunamente la Condello, tra i tanti spunti del ricco volume, invita, con Massimo Luciani e in scoperta polemica coi programmatori del software *Pensieve*, a non secondare la deriva della robotizzazione totale, chiedendosi, per giunta, se giovi sul serio perseguire l'efficienza giudiziaria, a scapito del valore giustizia e dell'autonomia dei magistrati.

Né sono fortuite le insistenze, da un lato, sul ruolo della coscienza intenzionale, che rimanda, immediatamente, ai *Lehrjahre* bobbiani, occupati, almeno tra il 1933 e il 1936, dallo studio approfondito della scuola fenomenologica, auspice Annibale Pastore; dall'altro, sulla centralità, esistenziale e in specie politica, della scelta, cui non fu insensibile il giovane Scarpelli, esordendo egli con la monografia *Esistenzialismo e marxismo* (1949). Fenomenologia ed esistenzialismo, filosofie speculative, traghettarono, tanto Bobbio quanto Scarpelli, all'approdo analitico, sebbene non scoraggiassero, di per sé, la riflessione intorno al diritto e alla società, come *ad abundantiam* dimostrano gli scritti coevi dei due pensatori, sicuri di poter formulare, il primo, una rigorosa scienza eidetica, visione diretta delle essenze giuridiche, annuncio del futuro assenso al metodo kelseniano della purezza; il secondo, un saggio sulla giustizia, declinata in «struttura coesistenziale» (p. 125). E però negli anni Sessanta, pubblicati gli scarpelliani *Filosofia analitica, norme e valori* (1962) e *Cos'è il positivismo giuridico* (1965), che il sodalizio tra i dioscuri della svolta linguistica si complica apertamente, scosso dal problema dell'insufficienza del rigore formale, avendo il giurista vicentino maturato, eredità della di lui consuetudine con gli analisti oxoniensi e con Richard Hare in particolare, una postura meno scienziata, conscia, cioè, dell'inabolabile indole, ideologica e pratica, del giuspositivismo.

Se il Bobbio di *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* (1950), desideroso di superare la scomunica ottocentesca di Kirchmann, stimava discendere il rigore epistemico della giurisprudenza dall'ossequio alle regole di formazione e trasformazione degli enunciati, il più giovane Scarpelli obietterà non essere la scienza giuridica disciplina solamente formale, esigendo dall'interprete che aderisca, ideologicamente, alla norma fondamentale dell'ordinamento del moderno *Rechtsstaat*. Scontento delle risposte del Circolo di Vienna, i cui membri restringevano indebitamente l'ambito della significanza pro-

posizionale alla verifica *sic et simpliciter*, Scarpelli rigettò la neutralità di fronte ai valori, supponendo, oltre al senso cognitivo delle descrizioni, quello, anche emotivo, delle prescrizioni: il linguaggio normativo, senza significato, sarebbe del resto incapace di guidare la condotta, mancando ogni riferimento agli eventi mondani. Ma il dissenso, metateorico più che teorico, fra Bobbio e Scarpelli è dall'Autrice infine ridimensionato, avendo entrambi inteso, a suo parere, «la questione metodologica come questione essenzialmente linguistica» (p. 109), fino all'estremo d'identificare, nel caso bobbiano, metodo e dialogo. Opzione dialogica, espressa dal filosofo torinese in *Politica e cultura* (1955), che all'intellettuale comanda la libertà di giudizio, nel rifiuto, dunque, del dogmatismo, cui la scienza algoritmica, ispirata dall'acrisia del dato, vorrebbe invece abituare.

Animata da sinceri ideali civici, la Condello definisce, in ultimo, la giurisprudenza, riprendendo Lombardi Vallauri, «politica del diritto» (p. 73), a motivo del perenne impegno, d'integrazione e chiarificazione, assolto dal giurista, che fronteggia, sulla scorta di un'ermeneutica mai certa dei suoi esiti, le inevitabili lacune del linguaggio legislativo, compito squisitamente umano, da non affidare, ancora, alla macchina.

*Giuseppe Russo*